

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1017)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1973

Riapertura del termine, di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del servizio preruolo prestato dai professori ordinari nelle Università e negli istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1958, n. 311, agli articoli 17 e 18, ha concesso ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore la valutazione di servizi pre-ruolo. A norma del comma settimo dell'articolo 17 della suddetta legge il riconoscimento di tali servizi deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 1958 il termine decorreva, invece, dalla data di entrata in vigore della legge stessa. È stata successivamente emanata la legge 26 gennaio 1962, n. 16, la quale al comma sesto dell'articolo 6 prescrive:

« La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche al periodo di insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della

libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di quattro anni previsto dal comma anzidetto ».

Dato che per alcuni mesi è dubbio se una domanda presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16, possa considerarsi valevole ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma sesto, della medesima e si è anzi profilato al riguardo uno conflitto di interpretazione fra il Ministero della pubblica istruzione e la Corte dei conti, sembra equa e conforme a giustizia una riapertura dei termini per la presentazione di domande ai fini dell'applicazione dell'anzidetto comma sesto dell'articolo 6, al fine di equiparare la condizione giuridica di tutti i professori che si trovano nelle medesime condizioni.

Il presente disegno di legge fu presentato anche nella decorsa legislatura ad iniziativa del senatore Leone (n. 1252).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16, il termine per il riconoscimento dei servizi di cui al sesto comma dell'articolo 6 della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.